



PROTOCOLLO DI CONDOTTA ANTIMAFIA



Il presente Documento è redatto da Sintesi Manager Associati Srl ed è di esclusiva proprietà di MACINGO TECHNOLOGIES SRL.

Sono severamente vietate la riproduzione, la diffusione e la pubblicazione del documento, in ogni sua parte e in qualsiasi forma, se non espressamente autorizzate.

Prima Adozione del Documento	Delibera del Consiglio di Amministrazione	09/10/2025
------------------------------	---	------------

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. NATURA E FINALITÀ	3
3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE	4
4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE E VERIFICA DEL PERSONALE - CRITERI DI CONDOTTA.....	6
4.1 Selezione e assunzione.....	6
4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del personale	7
5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI	7
5.1 Selezione dei Fornitori	7
5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori	8
5.3 Selezione dei Clienti.....	9
6 PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE	9
7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA.....	9
8 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA	10
9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	10

1. PREMESSA

MACINGO TECHNOLOGIES SRL (di seguito, per brevità, anche solo la “*Società*”), con sede legale in Polistena (RC), è una società italiana che opera nel settore dell’*online transportation*, facilitando l’incontro tra domanda e offerta di trasporto mediante la propria applicazione mobile “Macingo” e il sito web www.macingo.com, una piattaforma digitale specializzata nell'organizzazione di trasporti per oggetti ingombranti sia in Italia che all'estero.

MACINGO TECHNOLOGIES SRL ha ritenuto essenziale dotarsi di un Protocollo di Condotta Antimafia, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi rischio di infiltrazione criminale e/o mafiosa nel proprio sistema organizzativo e societario.

L’adozione di tale Protocollo rappresenta un passo fondamentale per garantire un modello di *governance* improntato alla trasparenza, alla legalità e alla responsabilità etica, in coerenza con il Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società.

2. NATURA E FINALITÀ

Il Protocollo di Condotta Antimafia adottato da MACINGO TECHNOLOGIES SRL si configura come uno strumento di prevenzione dei reati previsti dall’art. 24-ter del Decreto Legislativo 231/2001 (d’ora in avanti, per brevità, anche solo il “*Decreto*”), nonché di ogni possibile forma di condizionamento, diretto o indiretto, dell’attività d’impresa da parte della criminalità organizzata.

Il Protocollo di Condotta Antimafia costituisce un ulteriore e ineludibile presidio, essenziale per garantire una solida *governance* aziendale che possa concretamente funzionare per fronteggiare i rischi derivanti da qualunque forma di contaminazione mafiosa.

In particolare, persegue i seguenti scopi:

- tutelare la reputazione della Società, promuovendo l’efficace tutela dell’integrità aziendale e un ambiente aziendale improntato alla legalità e all’etica;
- favorire la crescita sostenibile del valore economico-patrimoniale della Società;
- mitigare ogni potenziale rischio di responsabilità amministrativa derivante dalla commissione dei cc.dd. “*Reati Presupposto*” previsti dal d.lgs. 231/01, qualora commessi nell’interesse o a vantaggio della Società;
- contribuire alla salvaguardia dell’ordine pubblico ed economico, nonché alla difesa e alla promozione della legalità, favorendo la creazione di valore sociale per la comunità.

Il Protocollo di Condotta Antimafia si applica a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nello svolgimento dell’attività d’impresa, tra cui:

- organo amministrativo;
- dipendenti;
- collaboratori;
- fornitori e clienti;
- società di consulenza e professionisti;
- istituzioni;
- *partners* in ATI, ATS, Reti, Consorzi, ecc.;

- altri *stakeholders*.

L'adozione del Protocollo di Condotta Antimafia comporta specifici obblighi per tutte le Funzioni Aziendali, siano esse l'organo amministrativo, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti e gli altri *stakeholders* sopra indicati (di seguito, anche solo "*Destinatari*"), i quali sono tenuti ad attenersi a quanto disposto nel presente Protocollo nella gestione delle relazioni, interne ed esterne, che possano coinvolgere, anche indirettamente, la Società.

Al fine di garantire un'efficace applicazione, il Protocollo di Condotta Antimafia sarà oggetto di diffusione mediante la formale comunicazione ai Destinatari, nonché attraverso la pubblicazione sul sito *web* della Società.

Nell'adozione e nell'attuazione del Protocollo di Condotta Antimafia sono sempre fatte salve le normative generali o di settore, che possono riguardare l'attività dell'impresa e i rapporti con i suoi diversi interlocutori (ad es. Statuto dei Lavoratori, Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, ecc.).

3. DOVERI DI INFORMAZIONE E STRUMENTI DI CONOSCENZA DEL RISCHIO CRIMINALE

L'adozione del Protocollo di Condotta Antimafia presuppone, da parte di MACINGO TECHNOLOGIES SRL, attraverso le Funzioni aziendali preposte, il costante monitoraggio del rischio di potenziale condizionamento e di infiltrazione criminale nell'ambito dell'attività d'impresa e del contesto in cui opera.

A tal fine, dovrà essere costantemente monitorata e aggiornata l'analisi del contesto territoriale, al fine di individuare e valutare il rischio che organizzazioni criminali possano tentare di condizionare l'attività d'impresa per il conseguimento di vantaggi illeciti.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta e del sistema di *governance* aziendale, MACINGO TECHNOLOGIES SRL si impegna a instaurare un'interlocuzione qualificata con le Autorità Pubbliche e con le organizzazioni private competenti, al fine di acquisire dati e informazioni utili per un costante aggiornamento degli indicatori di rischio e dei relativi criteri di valutazione. Tale interazione potrebbe coinvolgere Prefetture, Questure, Forze di Polizia, Sindaci, Associazioni datoriali, sindacali e volontarie.

Le informazioni e i dati acquisiti saranno tenuti in considerazione nei seguenti ambiti:

- (i) nei processi di ricerca, selezione e assunzione del Personale;
- (ii) nella valutazione, accreditamento e qualificazione di fornitori e professionisti; nonché
- (iii) nello *screening* dei clienti, attraverso rapporti contrattuali privatistici, nel rispetto delle procedure aziendali e dei Protocolli della Parte Speciale del Modello Organizzativo.

La prevenzione del rischio di infiltrazione criminale richiede una rigorosa verifica circa l'affidabilità dei diversi soggetti (persone fisiche o giuridiche) che intrattengono o potrebbero intrattenere rapporti con la Società. Tali rapporti andranno di volta in volta opportunamente qualificati e periodicamente riverificati, nella piena consapevolezza di non voler incorrere in alcun rischio di porre in essere qualsiasi forma di agevolazione, anche di natura occasionale, nei confronti di persone o imprese non affidabili.

Nel rispetto del Modello Organizzativo adottato dalla Società, per favorire i processi di verifica e controllo dei soggetti sopra richiamati, è obbligatorio il rispetto di quanto previsto dalle procedure

aziendali e deve essere garantita un'adeguata segregazione dei ruoli, l'attribuzione di specifiche deleghe di funzione e dei poteri di firma.

Sarà, pertanto, necessario non prescindere da alcuni significativi indicatori, tra cui:

- sottoposizione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, ai sensi della normativa antimafia (d.lgs. 159/2011, Libro I, Titoli I e II);
- applicazione di misure cautelari coercitive nell'ambito di un procedimento penale o pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella prevista dall'art. 444 c.p.p., nei confronti di imprenditori, soci, amministratori o dipendenti di imprese, per reati che incidono sull'affidabilità professionale e, tra questi, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, per la partecipazione o il concorso esterno nei reati associativi, per i delitti di usura, estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di beni provenienti da delitti e per altre figure delittuose da ritenere potenzialmente strumentali all'attività delle organizzazioni criminali;
- applicazione di misure cautelari nell'ambito di un procedimento penale e pronuncia di sentenza di condanna, ancorché non definitiva, compresa quella emessa su richiesta delle parti, nei confronti di enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001, per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati contro la persona, reati di riciclaggio o di autoriciclaggio, di associazione a delinquere di natura transnazionale, reati ambientali, reati contro l'industria e il commercio e per altre tipologie di reato che assumono rilievo nell'ambito della criminalità organizzata;
- soggetti giuridici nei quali figurino come soci, amministratori, procuratori o gestori, persone (o prossimi congiunti) che partecipano o abbiano partecipato alle imprese nelle situazioni sopraindicate;
- soggetti manifestamente sprovvisti, per età, profilo o formazione, dei requisiti indispensabili per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- imprese che siano da ritenere, sulla base di elementi di fatto, costituite soltanto allo scopo di occultare o favorire soggetti appartenenti a gruppi criminali o, comunque, di eludere divieti nello svolgimento di attività imprenditoriali;
- imprese che risultino prive di stabili rapporti con istituti di credito;
- intervento, nelle trattative commerciali, di persone fisiche e/o di soggetti giuridici privi di legittimazione ad interloquire nelle trattative medesime;
- intervento di intermediari, non qualificati, accreditati e debitamente contrattualizzati, che intervengano nel processo di ricerca e di selezione del Personale;
- mancata consegna, qualora richiesta, del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti, del certificato antimafia o di autocertificazione sostitutiva;
- mancata esibizione di documenti comprovanti l'iscrizione ad albi, ordini, elenchi, qualora l'iscrizione sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività;
- imprese che risultino colpite da informativa antimafia interdittiva, alle quali sia stata negata l'iscrizione in elenchi pubblici gestiti da istituzioni o autorità prefettizia e che non siano state ammesse alla misura del controllo giudiziario, ex art. 34-bis co. 6 del codice antimafia, per rimuovere gli effetti della sopra citata interdittiva.

L'accertamento di una o più delle situazioni elencate incide negativamente sulla valutazione di affidabilità professionale, a meno che l'esito favorevole dei procedimenti o processi o le giustificazioni addotte dai soggetti interessati siano tali da neutralizzare il giudizio negativo.

Le informazioni sui rischi di infiltrazione criminale raccolte da Istituzioni pubbliche o da Organizzazioni private sono messe a disposizione dell'Organo Amministrativo e dei Responsabili di Funzione coinvolti, i quali ne garantiscono responsabilmente l'utilizzazione ai soli fini indicati dal presente Protocollo di Condotta Antimafia.

4. CRITERI DI RICERCA, SELEZIONE, ASSUNZIONE E VERIFICA DEL PERSONALE - CRITERI DI CONDOTTA

Le fasi di ricerca, selezione, valutazione e assunzione del personale devono essere effettuate con modalità trasparenti e sulla base dei soli criteri di:

- professionalità e competenza specifica rispetto all'incarico da ricoprire o alle mansioni da attribuire;
- uguaglianza di trattamento, nel rispetto di quanto sancito dal Codice Etico e di Condotta;
- accertata e documentata conformità del percorso di inserimento in organico di lavoratori provenienti da paesi terzi il cui soggiorno risulti regolare;
- accertata e documentata affidabilità delle Risorse Umane rispetto al rischio di condizionamento criminale.

4.1 Selezione e assunzione

Relativamente al personale da selezionare e da assumere nell'ambito delle Risorse Umane, in particolare per i Responsabili di Funzione e le altre Funzioni aziendali stabilmente inseriti nel tessuto organizzativo, si potrà procedere con la richiesta di dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) in fase di colloquio e con la richiesta della obbligatoria consegna della documentazione relativa al casellario giudiziale e ai carichi pendenti, qualora possibile, nel rigoroso rispetto delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico e di Condotta, nonché della normativa vigente di riferimento.

Per la partecipazione alla selezione, pertanto, deve essere richiesto al candidato interessato una dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) nella quale dichiara di non aver subito condanne, né di avere procedimenti in corso per i seguenti reati: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

Al termine dell'attività di selezione, qualora al candidato venga comunicata la volontà della Società di procedere con l'assunzione, in via preliminare rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro, il candidato dovrà consegnare:

- certificato penale del casellario giudiziale;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

La MACINGO TECHNOLOGIES SRL si rende disponibile a adottare procedure volte a garantire la comunicazione alla Prefettura e alla Questura dei nominativi dei lavoratori impiegati, con l'indicazione delle rispettive mansioni, di eventuali rapporti di codatorialità, trasferimenti e cessazioni del rapporto di lavoro.

Inoltre, nell'ottica di una piena ed efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, la Società si rende disponibile ad attivare le necessarie interlocuzioni istituzionali affinché la regolamentazione degli aspetti sopra esposti venga strutturata attraverso specifici e adeguati strumenti di confronto con le Autorità Pubbliche.

Tale impegno mira a garantire una partecipazione attiva e concreta a eventuali Protocolli di Intesa per la legalità, promossi dall'associazione datoriale di appartenenza.

4.2 Verifica periodica dei requisiti morali del personale

Il personale impiegato sarà sottoposto a verifica, con cadenza annuale, tenendo conto anche dei ruoli ricoperti dalle Funzioni aziendali operanti all'interno dei processi sensibili, mediante la richiesta di una dichiarazione sostitutiva dell'autocertificazione antimafia (ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) o, laddove consentito, della documentazione relativa al casellario giudiziale e ai carichi pendenti.

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato su quanto previsto dal presente Protocollo di Condotta Antimafia e sulla normativa antimafia. È, inoltre, prevista una formazione periodica riguardante le disposizioni del Modello Organizzativo e del Codice Etico e di Condotta.

Nel rispetto del Codice Etico e di Condotta, ciascun lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale avvio a proprio carico di procedimenti di prevenzione o di procedimenti penali, soprattutto se riguardanti reati di criminalità organizzata o reati che incidano sui necessari requisiti di professionalità e affidabilità. In caso di mancata comunicazione, la Società adotterà i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti del lavoratore.

5. CRITERI DI SELEZIONE DI FORNITORI E CLIENTI

5.1 Selezione dei Fornitori

L'obiettivo di prevenire rischi di condizionamento e infiltrazioni criminali deve essere perseguito mediante l'utilizzo del maggior numero possibile di fonti informative, sia nella fase di selezione iniziale o di primo contatto con i fornitori, sia durante le valutazioni periodiche delle loro condotte successive.

Le procedure di selezione dei fornitori devono essere ispirate ai criteri e ai principi indicati di seguito, con valutazioni basate sulle informazioni raccolte. Nello specifico:

- trasparenza nelle procedure di ricerca, valutazione e selezione;
- rilevanza della quota di mercato nell'area di riferimento;
- storia e reputazione societaria;
- pari opportunità di accesso;
- professionalità dei referenti aziendali;
- qualità garantita di prodotti e servizi;
- economicità e congruità dell'offerta;

- certificazioni di qualità;
- adozione del Modello Organizzativo e del Codice Etico, ex d.lgs. 231/2001;
- *rating* di legalità;
- assenza di contestazioni di cui all'art. 2 del codice antimafia;
- sussistenza di elementi dai quali si possa ritenere escluso, o comunque contenuto, il rischio di condizionamento criminale, come l'iscrizione nelle "*white list*" istituite dalle Prefetture o altre certificazioni specifiche rilasciate da autorità pubbliche di vigilanza.

La selezione dei fornitori, e soprattutto quelli operanti in settori e in aree territoriali ad alto rischio di infiltrazione mafiosa, dovrà basarsi su una valutazione ponderata di tutti gli elementi informativi disponibili e, in modo prioritario, sugli indicatori sopra elencati.

5.2 Accertamento dei requisiti dei Fornitori

MACINGO TECHNOLOGIES SRL predisporrà una *short list* di fornitori qualificati per ciascuna categoria di beni e servizi, inserendo esclusivamente i fornitori che soddisfino i requisiti richiesti. L'accertamento dei requisiti è effettuato al primo contatto con il fornitore o al momento dell'inserimento nella *short list* (laddove già esistente).

L'esibizione del certificato antimafia o della relativa autocertificazione è richiesta al momento dell'iscrizione nella *short list* e potrà essere richiesta anche al momento della conclusione o del rinnovo di ogni contratto, nonché durante l'intero periodo di validità dei contratti stessi.

In particolare, la certificazione antimafia o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è sempre richiesta, nelle suddette modalità, ai fornitori che operano nei seguenti settori: (i) autotrasporto per conto terzi; (ii) costruzioni, edilizia, scavi, movimento terra e materiale inerte; (iii) trasporto di materiali in discarica; (iv) raccolta, lavorazione, trasporto e smaltimento di rifiuti; (v) noli a caldo.

Qualora il rapporto da instaurare tra la Società e il Fornitore sia pertinente ad attività che necessitano di autorizzazioni, permessi, licenze o concessioni, l'inclusione nella lista dei fornitori qualificati è subordinata alla consegna di tale documentazione.

Il fornitore che opera in base a un contratto di appalto, subappalto o subaffidamento deve presentare la certificazione antimafia o la dichiarazione sostitutiva che attesti i nominativi del personale impiegato nell'appalto, la regolarità retributiva (DURF) e contributiva (DURC) nei loro confronti. In caso di subappalto, subaffidamento o, in ogni caso, di intervento o collaborazione con altre imprese, il Fornitore è tenuto a comunicarlo preventivamente alla Società e fornire la documentazione richiesta anche con riferimento a tali imprese.

Il Fornitore deve dichiarare nel contratto, sotto la propria responsabilità, se agisce in nome proprio, ovvero indicare la persona fisica o giuridica che sia titolare o beneficiaria effettiva del rapporto, fornendo documentazione idonea a consentirne l'identificazione.

I certificati o altre attestazioni presentati in fotocopia dovranno essere accompagnati da un'attestazione di conformità all'originale.

Il Fornitore è contrattualmente tenuto a informare, senza ritardi, la MACINGO TECHNOLOGIES SRL circa qualsiasi eventuale sottoposizione a procedimenti di prevenzione o a procedimenti penali.

La dichiarazione di dati falsi o incompleti può, nei casi più gravi, comportare finanche la risoluzione del contratto.

5.3 Selezione dei Clienti

Devono essere acquisite tutte le informazioni accessibili sui clienti, da utilizzare non solo per la normale valutazione di tipo commerciale e di credito nei rapporti di fornitura, ma anche e soprattutto per la verifica di possibili rapporti con soggetti e attività riconducibili ad organizzazioni criminali.

Ai clienti si applicano, ove compatibili, le disposizioni che questo Protocollo di Condotta Antimafia prevede per i fornitori.

La Società, previa attenta valutazione, potrà sospendere immediatamente il rapporto con il cliente privato qualora emergano concreti elementi di rischio di infiltrazione criminale, anche tenuto conto degli indici di attenzione di cui al paragrafo 2, oppure del verificarsi, in assenza di giustificazioni economiche o imprenditoriali, di:

- a) mutamenti reiterati nella compagine sociale o negli Organi Sociali;
- b) mutamenti significativi del settore di attività;
- c) mutamenti significativi riguardo alle dimensioni dell'attività, al patrimonio, alle richieste di forniture.

La certificazione antimafia o relativa autocertificazione è sempre richiesta in occasione della definizione del primo contratto.

6 PAGAMENTI, INCASSI ED ALTRE TRANSAZIONI FINANZIARIE

Tutti i pagamenti, gli incassi e le altre transazioni finanziarie devono essere gestiti tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia assicurata la tracciabilità sulla base di idonea documentazione e ne sia garantita la conservazione.

Sono ammesse cessioni del credito o del debito a terzi a soggetti giuridicamente autorizzati ad operare in tali settori.

È vietato emettere pagamenti a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto (fornitore, dipendente, ecc.) o ricevere incassi da un soggetto diverso da quello per cui la prestazione sia stata contrattualizzata, eseguita e fatturata (cliente).

Non sono ammessi pagamenti o incassi tramite assegni liberi e trasferibili e sono tassativamente escluse transazioni in contanti al di sopra delle soglie stabilite dalla legge e dal Modello Organizzativo.

7 MISURE DI SICUREZZA, OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE, FORME DI COLLABORAZIONE CON POLIZIA E MAGISTRATURA

È fatto divieto a tutte le Funzioni aziendali della MACINGO TECHNOLOGIES SRL sottostare a richieste estorsive di qualsiasi tipo e natura e da chiunque formulate.

Nel caso si manifestino tali circostanze, ogni dipendente e collaboratore è tenuto a informare l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza oltre che le Autorità di Polizia.

In caso di attentati ai beni aziendali o di minacce, tutte le Funzioni aziendali sono tenute a informare l'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza e le Autorità di Polizia, fornendo senza reticenza e con pieno spirito di collaborazione tutte le informazioni disponibili, non solo in relazione agli eventi lesivi specifici, ma anche in merito a eventuali antefatti ed elementi rilevanti ai fini delle indagini.

Deve essere, altresì, immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto o elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa. In tali casi, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio le autorità competenti, di concerto con l'Organo Amministrativo.

Attraverso l'adozione della Procedura *Whistleblowing* vengono adeguatamente garantiti la riservatezza e, nei limiti del possibile, l'anonimato, a tutti coloro che adempiono agli obblighi di segnalazione o denuncia, con disponibilità della Società a garantire anche l'assistenza legale.

La Società verifica che non siano poste in essere attività di ritorsione, di qualsivoglia natura, nei confronti del soggetto denunciante e informa le autorità competenti per l'eventuale attivazione di adeguate misure di protezione.

La mancata osservanza da parte di dipendenti, organo amministrativo, soci, professionisti, appaltatori, subappaltatori, sub-affidatari, degli obblighi di segnalazione relativi ai rischi concreti di infiltrazione criminale, costituisce grave illecito disciplinare e dovrà essere colpita con sanzioni esemplari ed eventuale risoluzione contrattuale.

8 SOSTEGNO AD ORGANIZZAZIONI ANTIMAFIA

Nell'ambito di un ampio sistema di relazioni che si concretizza attraverso la partecipazione a sistemi aggregativi di varia natura, MACINGO TECHNOLOGIES SRL si impegna a incoraggiare e sostenere l'adesione a protocolli d'intesa (o patti simili) tra soggetti pubblici, imprese, associazioni datoriali di categoria e organizzazioni sindacali, a condizione che siano concretamente finalizzati a prevenire le infiltrazioni criminali e a promuovere e incentivare lo sviluppo e la legalità nell'ambito del proprio territorio e non si rivelino mere dichiarazioni di intenti.

9 RACCORDO CON L'ORGANISMO DI VIGILANZA

La continuità di azione, intesa quale elemento cardine delle attività di verifica e di controllo eseguite dall'Organismo di Vigilanza, impone che lo stesso sia parte diligente nel far emergere fatti che abbiano rilevanza rispetto alla non conforme attuazione delle prescrizioni previste nel presente Protocollo di Condotta Antimafia o della sua palese violazione, formulando proposte di modifica, integrazione ed eventuale miglioramento, interloquendo direttamente con il Consiglio di Amministrazione.

Le relazioni annuali prodotte dall'Organismo di Vigilanza, così come regolamentato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01, riferiranno anche nel merito della corretta applicazione del presente Protocollo di Condotta Antimafia e saranno inviate all'Organo Amministrativo, così come disciplinato dal Piano delle Attività e dal Regolamento formalizzati dallo stesso Organismo di Vigilanza all'atto del proprio insediamento.